

L'ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE
RAGIONI: VARIAZIONI, A PIÙ TONALITÀ,
DELLA FATTISPECIE PLURISOGGETTIVA



*Francesca Piergallini**

SOMMARIO 1. Premessa. — 2. La natura del reato e i mobili confini con il delitto di estorsione. — 3. La struttura e la funzione dell'art. 393 c.p. — 4. L'esecuzione plurisoggettiva. — 4.1. Le alternative ermeneutiche. — 5. Prospettive *de lege ferenda*.

1. Premessa

Non è infrequente che una norma penale condensi delicate questioni dommatiche 'trasversali', con conseguenti, complicate ricadute applicative. È il caso, tra gli altri, delle fattispecie di "*ragion fattasi*", in specie di quella di cui all'art. 393 c.p. Quando compare nelle aule di giustizia, trascina quasi sempre problematiche che riguardano: i) la sua *natura* e i *nuclei di disvalore*; ii) le possibili trasmutazioni nel reato di *estorsione*; iii) il *concorso di persone*. Come si può apprezzare, si è dinanzi ad un *surplus* di complessità, che abbraccia tanto il reato monosoggettivo che la variante plurisoggettiva. Il groviglio di problemi interpretativi, che ne deriva, ha generato esiti giurisprudenziali contrastanti, che, di recente, le Sezioni Unite della Cassazione hanno tentato di ricomporre con una decisione che non pare tuttavia risolvere, in modo soddisfacente, le questioni appena indicate¹. La pronuncia, pertanto, costituisce

* Magistrato ordinario in tirocinio

¹ Cass., S.U., 16 luglio 2020 (dep. 23 ottobre 2020), n. 29541, in *Cass. pen.*, 1/2021, p. 62 ss. Nella vicenda, trattata dalla Corte, gli imputati erano stati condannati per il reato di concorso in tentata estorsione aggravata (commesso da più persone riunite e con metodo mafioso): in particolare, il titolare di un credito aveva minacciato il proprio debitore, avvalendosi del contributo di 'estranei', che intervenivano a confermare e rafforzare la minaccia. Per un commento della decisione, v. S. BERNARDI, *Le Sezioni unite sui contorni applicativi del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza alle persone in tema di rapporti con l'estorsione e concorso dell'extraneus: una pronuncia risolutiva?*, in *Sistemapenale.it.*, 11 novembre 2020; M. PICCARDI, *Le sezioni unite individuano il discrimen tra l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l'estorsione*, in *Cass. pen.*, 1/2021, p. 81 ss. La pronuncia delle Sezioni Unite ha trovato integrale adesione in successive decisioni

l'abbrivio per una riflessione più ampia, che involge non solo la struttura della fattispecie ma pure i possibili itinerari di riforma.

2. La natura del reato e i mobili confini con il delitto di estorsione

Le Sezioni Unite hanno affrontato, in prima battuta, il problema inerente la natura di *reato proprio* o *comune* della fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, evidenziando, sin da subito, come non sia condivisibile la tesi, sostenuta dalla dottrina tradizionale, che attribuisce alla fattispecie di cui all'art. 393 c.p. natura di reato comune².

Infatti, la norma, a dispetto del dato letterale³, andrebbe più correttamente inquadrata nella categoria dei *reati propri*. I delitti di cui agli artt. 392 e 393 c.p. costituiscono rispettivamente *ipotesi speciali di danneggiamento e violenza privata*, cui viene riservato dal legislatore un trattamento *più favorevole* rispetto a quello

di legittimità: v. Cass., sez. VI, 20 ottobre 2020, n. 35272; Cass., sez. II, 11 novembre 2020, n. 37808; Cass., sez. II, 26 novembre 2020, n. 5823 (2021); Cass., sez. II, 1° giugno 2021, n. 25147.

² Secondo la dottrina tradizionale, infatti, a deporre in tal senso sarebbe proprio il tenore letterale della norma, laddove prevede che “chiunque” e, dunque, anche chi non agisca per esercitare un preteso diritto, possa tenere la condotta tipica. Si veda, in tal senso, V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, ed. agg. da P. Nuvolone - G.D. Pisapia, Torino, 1984, p. 1135; G. ROCCHI, *L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, in *Trattato di diritto penale. I delitti contro l'amministrazione della giustizia. I delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti. I delitti contro l'ordine pubblico.*, a cura di A. Cadoppi - S. Canestrari - A. Manna - M. Papa, Torino, III, 2009, p. 802; B. ROMANO, *Delitti contro l'amministrazione della giustizia*, Milano, IV, 2009, p. 372. Per un esame della fattispecie, v. P. NUVOLONE, *Esercizio arbitrario delle proprie ragioni come attentato al possesso di diritti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1941, p. 50 ss.; M. ROMANO, *Sul diritto di querela in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1962, p. 832 ss.; S. KOSTORIS, *L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, Napoli, 1965; V. SANTORO, *Esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, in *Nov. dig. it.*, IV, Torino, 1968, p. 16 ss.; S. ARDIZZONE, *I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, Milano, 1975; ID., *Esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, in *Dig. pen.*, IV, Torino, 1990, p. 311 ss.; A. REGINA, *L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, Padova, 1979. Nella manualistica più recente, v. G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale, Parte Speciale*, I, Bologna, 2012, p. 443 ss.; G. CIRILLO, *I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, in *Trattato teorico/pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo e C.E. Paliero, *Reati contro la pubblica amministrazione*, a cura di M. Catenacci, Torino, 2011, p. 645 ss.; M. PELISSERO, *I delitti contro l'amministrazione della giustizia*, in R. BARTOLI - M. PELISSERO - S. SEMINARA, *Diritto penale, Lineamenti di parte speciale*, Torino, 2021, p. 713 ss.

³ L'indicazione del soggetto attivo come “chiunque”, ad avviso della Corte, non sarebbe di ostacolo alla qualificazione dei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni come reati propri. Basti pensare, in tal senso, ai numerosissimi delitti, pacificamente qualificati come propri, in cui il soggetto attivo è indicato normativamente in “chiunque”.

previsto per la fattispecie generale⁴. Pertanto, i giudici di legittimità ritengono che un simile trattamento sia giustificabile solo alla luce della considerazione che «il fatto di agire col convincimento di esercitare un diritto è sentito dalla coscienza sociale come un motivo di attenuazione della pena» e che, dunque, solo la qualifica di “titolare di un preteso diritto” sia idonea ad attribuire all’agente la cd. *legittimazione al reato*⁵.

Chiarita la qualificazione in termini di reato proprio delle fattispecie, la Corte si chiede se esse appartengano o meno al novero dei *reati di mano propria*, ossia a quella peculiare categoria delittuosa che può ritenersi integrata solo quando la condotta tipica sia tenuta dal soggetto titolare della qualifica. Ad avviso dei giudici di legittimità, questo orientamento⁶ non può essere condiviso. In particolare, il riferimento al *farsi ragione «da sé medesimo»* andrebbe interpretato semplicemente come un *pleonasm*, che avrebbe unicamente la funzione di richiamare la realizzazione dello scopo al cui soddisfacimento è preordinato il diritto che si vanta⁷.

Ricondotto il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nel novero dei *reati propri non esclusivi*⁸, la Corte esamina la dibattuta questione inerente i rapporti con la fattispecie di *estorsione*, rilevando come, sul punto, si siano confrontate due diverse impostazioni.

⁴ Per tutti, v. F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, II, Milano, 2008, p. 608 ss.

⁵ La Corte, allo scopo di valorizzare il ruolo fondativo della qualifica nell’attribuzione della cd. ‘legittimazione al reato’, rimarca la necessità di un diretto coinvolgimento dell’*extraneus* per l’integrazione della fattispecie. I giudici di legittimità escludono, quindi, dal perimetro applicativo della norma le ipotesi in cui un terzo, non titolare della qualifica, si sia attivato spontaneamente, senza nessun incarico o previo accordo con l’*intraneus*. Il regime di favore, dettato dall’art. 393 c.p., trova, infatti, giustificazione unicamente nella contrapposizione tra un creditore ed un presunto debitore, per cui l’estensione di un simile trattamento al *negotiorum gestor* sarebbe irragionevole ed in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.

⁶ In questo senso si esprimono, tra le altre, Cass., Sez. II, 28 giugno 2016, n. 46288; Cass., Sez. II, 21 ottobre 2016, n. 51013, Cass., Sez. II, 5 aprile 2017, n. 31725; Cass., Sez. I, 20 luglio 2017, n. 6968.

⁷ A deporre in tal senso sarebbero già i lavori preparatori del codice penale “Zanardelli” del 1889, che chiarivano, in maniera esplicita, come la suddetta espressione manifestava solamente «la surrogazione dell’arbitrio individuale al potere della pubblica Autorità, in cui il reato consiste».

⁸ La pronuncia sposa, a livello definitorio, la tripartizione elaborata da F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2020, p. 121 ss. L’Autore, valorizzando la funzione svolta dalla qualifica nell’economia della fattispecie, distingue tra *reati propri non esclusivi*, *semiesclusivi* ed *esclusivi*. Tra i *primi* andrebbero ricomprese le ipotesi in cui i fatti, anche in assenza della qualifica, costituirebbero un illecito extrapenale o sarebbero comunque offensivi di altrui interessi. Alla *seconda categoria* apparterrebbero, invece, quei fatti che, in assenza della qualifica, costituirebbero comunque un diverso reato, più o meno grave. Si pensi, ad esempio, al peculato, che, laddove commesso da un soggetto privo della qualifica di p.u., integrerebbe un fatto di appropriazione indebita. Nel novero dei *reati propri esclusivi* andrebbero, invece, inclusi quei fatti che, senza la qualifica soggettiva, sarebbero inoffensivi di qualunque interesse e, dunque, leciti.

Secondo una *prima ricostruzione*, il criterio differenziale andrebbe individuato nell'*elemento intenzionale*, in quanto, nella fattispecie di cui all'art. 393 c.p., l'agente sarebbe animato dallo *scopo* di conseguire un'utilità che ritiene spettargli, mentre il delitto di estorsione si connoterebbe per la volontà di conseguire un profitto ingiusto⁹.

Per *altro orientamento*, invece, a *distinguere* le due fattispecie sarebbe la *materialità del fatto*. Nel delitto di cui all'art. 393 c.p., infatti, la condotta violenta o minacciosa non sarebbe fine a sé stessa, ma *strumentale* alla finalità dell'agente di far valere il preteso diritto, per cui, proprio in virtù di questo nesso di strumentalità, *quando la minaccia o la violenza si estrinsecano in forme tali da eccedere ogni intento di far valere un diritto*, la coartazione dell'altrui volontà sarebbe finalizzata a conseguire un profitto che assumerebbe *ex sé* caratteri dell'*ingiustizia*, integrando così la più grave fattispecie di cui all'art. 629 c.p. In tal modo, quindi, anche la minaccia di esercitare un diritto, di per sé non ingiusta, potrebbe divenire tale, allorché le modalità con cui è realizzata «denotino una prava volontà ricattatoria che le facciano assumere connotazioni estorsive»¹⁰.

In questo contesto, peraltro, è individuabile un *sotto-orientamento*, che fonda la distinzione tra le due fattispecie sull'*intensità dell'effetto costrittivo prodotto sulla vittima*: il delitto di estorsione sarebbe configurabile quando la condotta determina un *totale annullamento* della capacità volitiva del soggetto passivo, cedendo, invece, il passo all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni qualora essa produca un effetto "*non costrittivo*", ma "*più blandamente persuasivo*"¹¹.

La Suprema Corte, così delineati i termini del contrasto, aderisce alla tesi che individua nell'*elemento psicologico* il *discrimen* tra le due fattispecie: nel delitto di cui all'art. 393 c.p., l'agente ambisce al conseguimento di un profitto, nella convinzione di esercitare un proprio diritto; nel delitto di estorsione, invece, l'agente è animato dalla finalità di ottenere un profitto ingiusto.

Decisivo, in tal senso, sarebbe il tenore letterale delle norme. Tanto la fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quanto quella di estorsione, prevedono

⁹ Così, tra le altre, Cass., Sez. II, 22 novembre 2018, n. 56400; Cass., Sez. II, 28 giugno 2016, n. 46288, Cass., sez. V, 6 marzo 2013, n. 19230.

¹⁰ Secondo questo orientamento, a fronte di violenze o minacce manifestamente gravi e sproporzionate, la condotta «esorbita dal livello ragionevolmente consentito per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e trasborda nei confini dell'estorsione». Si veda, in tal senso, Cass., sez. VI, 28 ottobre 2010, n. 41365; Cass., sez. V, 14 aprile 2010, n. 28539; Cass., sez. II, 27 giugno 2007, n. 35613; in dottrina, G. ROCCHI, *L'esercizio arbitrario*, cit., p. 827.

¹¹ Così, Cass., sez. II, 4 luglio 2018, n. 36928; Cass., sez. II, 3 luglio 2018, n. 55137; Cass., sez. II, 17 febbraio 2016, n. 11453.

espressamente una *circostanza aggravante* nell'ipotesi in cui la violenza o minaccia sia commessa con armi. In tal modo, riconoscendo che anche condotte di violenza o minaccia di particolare gravità possano integrare la fattispecie di cui all'art. 393 c.p., sarebbe lo stesso legislatore ad escludere che alla 'materialità' del reato possa essere attribuita la funzione di distinguere tra i due delitti.

La Corte, però, aggiunge, subito dopo, che «alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso potrà riconoscersi valenza sintomatica del dolo di estorsione». Forme di violenza o minaccia particolarmente efferate o sproporzionate potrebbero, quindi, costituire «indici sintomatici di una volontà costringitiva, di sopraffazione, piuttosto che di soddisfazione di un diritto effettivamente esistente ed azionabile»¹².

Di conseguenza, i giudici di legittimità escludono che l'aggravante del c.d. metodo mafioso sia di per sé incompatibile con la fattispecie di cui all'art. 393 c.p., specificando, però, che la stessa potrà essere utilizzata, unitamente ad altri elementi, quale elemento sintomatico del dolo di estorsione.

Infine, la pronuncia affronta la questione della configurabilità del concorso dell'*extraneus* nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona.

Dopo aver qualificato la fattispecie in termini di *reato proprio non esclusivo* ed avere individuato nell'elemento psicologico la linea di confine rispetto al delitto di estorsione, i giudici di legittimità ammettono che la condotta tipica possa essere tenuta dall'*extraneus*, subordinando, però, la sussunzione nell'una o nell'altra fattispecie alla verifica dello scopo perseguito dai concorrenti. In particolare, laddove *il terzo abbia agito al solo ed unico scopo di perseguire l'interesse del creditore, entrambi risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone*; mentre, nell'ipotesi in cui *il terzo abbia perseguito anche o soltanto un interesse proprio, entrambi risponderanno del delitto di estorsione*¹³.

¹² Questo orientamento era, peraltro, già sostenuto da un nutrito filone giurisprudenziale: v., tra le altre, Cass., sez. VI, 28 ottobre 2010, n. 41365; Cass., sez. V, 14 aprile 2010, n. 28539; Cass., sez. II, 2 dicembre 2009, n. 49564; Cass., sez. II, 29 ottobre 2003, n. 42317.

¹³ In tale ottica, quindi, la Suprema Corte specifica, che, nel caso in cui ricorra la circostanza aggravante della cd. finalità mafiosa, il concorso *ex art.* 393 c.p. andrebbe in ogni caso escluso, atteso che «la finalizzazione della condotta alla soddisfazione di un interesse ulteriore (anche se di per sé di natura non patrimoniale) rispetto a quello di ottenere la mera soddisfazione del diritto arbitrariamente azionato, comporta la sussumibilità della fattispecie sempre e comunque nella sfera di tipicità dell'art. 629 c.p., con il concorso dello stesso creditore, per aver agevolato il perseguimento (anche o soltanto) di una finalità (anche soltanto *lato sensu*) di profitto di terzi». La Corte delinea, perciò, una nozione

La pronuncia solleva significative *perplexità*, già rispetto alle ipotesi di *esecuzione monosoggettiva* della fattispecie.

È opportuno muovere, in primo luogo, dall'individuazione della linea di demarcazione tra la fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quella di estorsione.

I giudici di legittimità aderiscono, come evidenziato, all'orientamento soggettivistico, che identifica nell'elemento psicologico il *discrimen* tra le due fattispecie: il delitto di cui all'art. 393 c.p. sarebbe configurabile quando il soggetto è animato dall'intenzione di esercitare un proprio diritto; l'estorsione, invece, risulterebbe integrata quando l'agente consegue un profitto ingiusto.

L'affermazione, condivisibile¹⁴, viene, però, *contraddetta e mitigata*, nella sua portata, dalla stessa Corte, che, all'evidente scopo di circoscrivere il regime di favore previsto per la fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, *riesuma l'elemento materiale del reato*, per sostenere che «alla speciale veemenza del comportamento minaccioso o violento potrà riconoscersi valenza sintomatica del dolo di estorsione»¹⁵.

Così, per questa via, il *disvalore di condotta*, tradottosi nella gravità della violenza e nella sua *sproporzione* rispetto al diritto da esercitare, seppure ritenuto irrilevante sotto il profilo della tipicità oggettiva, viene, però, recuperato sul *piano probatorio*, quale elemento da utilizzare nell'accertamento, necessariamente indiretto, dell'*elemento soggettivo*. Secondo questa impostazione, la gravità della violenza o della minaccia «non sono momenti del tutto indifferenti nel qualificare il fatto in termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario ai sensi dell'art. 393 c.p.», «ben potendo quindi costituire indici sintomatici di una volontà costrittiva, di sopraffazione, piuttosto che di soddisfazione di un diritto effettivamente esistente ed azionabile».

Si assiste, per questa via, ad una *commistione*, che reca un *vulnus* alla trama dei rapporti tra tipicità oggettiva e soggettiva della fattispecie, innescando una 'metamorfosi' del tipo.

estensiva di profitto, ricomprendendo nella nozione anche interessi di natura non strettamente patrimoniale.

¹⁴ Ritieni che il criterio di differenziazione basato sull'intensità della violenza si pone in chiaro contrasto con il principio di legalità e tassatività, perché si tratterebbe di un canone basato su una distinzione non descritta dalla norma, A. LAURINO, *Estorsione, ragion fattasi ed intensità della violenza nella giurisprudenza della Suprema Corte*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 3174 ss.

¹⁵ A favore di questa opzione interpretativa, v. A. LAURINO, *Estorsione*, cit., p. 3179.

La Cassazione, valorizzando la particolare gravità della violenza, *trasmuta*, a ben vedere, il dolo specifico di esercitare un preteso diritto, tipico della fattispecie di cui all'art. 393 c.p., nella finalità di conseguire un ingiusto profitto, che caratterizza il delitto di estorsione. È, invece, da ribadire con fermezza che il profitto può essere giuridicamente “giusto” o “ingiusto”: *tertium non datur*¹⁶.

Infatti, le modalità di condotta possono bensì essere utilizzate per l'accertamento della sussistenza del dolo della fattispecie, *ma non per dimostrare la ricorrenza del dolo di una fattispecie diversa*, a maggior ragione quando il dolo della suddetta diversa fattispecie sia orientato, come nel caso dell'estorsione, in direzione di un elemento oggettivo (il profitto ingiusto). Questo, nell'estorsione, come del resto in tutti i delitti contro il patrimonio, deve essere valutato in base a parametri oggettivi, rispetto ai quali le modalità particolarmente gravi o sproporzionate in cui si estrinseca la condotta risultano assolutamente irrilevanti, anche in via indiretta¹⁷. Il profitto è *ingiusto* quando «non si fonda su una *pretesa riconosciuta dall'ordinamento giuridico, sia in modo diretto (mediante concessione di azione giudiziaria) sia in modo indiretto (mediante, ad es., la concessione della soluti retentio, come nelle obbligazioni naturali)*»¹⁸.

In conclusione, la soluzione prospettata dalla Corte, formalmente agganciata al paradigma soggettivo, finisce paradossalmente con il valorizzare, *in peius*, quei disvalori oggettivi di condotta dai quali intendeva dissociarsi.

3. La struttura e la funzione dell'art. 393 c.p.

Da questa breve disamina, emerge con chiarezza una netta tendenza a delimitare e ridurre quanto più possibile l'ambito di applicazione della fattispecie di cui all'art. 393 c.p. in favore del più grave delitto di estorsione. Tale tendenza cela un profondo *disagio* nei confronti di una fattispecie ‘ambigua’, come quella dell'esercizio arbitrario

¹⁶ Semmai, si potrebbe sostenere, come si vedrà meglio nel successivo paragrafo, che condotte violente o minacciose particolarmente gravi e sproporzionate possono escludere l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 393 c.p., ma non in favore del delitto di estorsione, quanto, piuttosto, della fattispecie generale di violenza privata. Si veda, in tal senso, Cass., 15 novembre 1984, CED 166726; Cass., 17 novembre 1999, CED 214974; Cass., 19 maggio 2010, CED 247900.

¹⁷ V., in tal senso, F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale, Delitti contro il patrimonio*, Padova, 2018, p. 44, il quale chiarisce che «il delitto patrimoniale: a) sussiste, se mezzo e profitto sono ingiusti; b) non sussiste, se il mezzo è ingiusto e il profitto giusto», specificando, poi, che il procedimento di accertamento del dolo «non può essere semplificato dalla stessa natura dei fatti».

¹⁸ F. MANTOVANI, *I delitti contro il patrimonio*, cit., p. 44.

delle proprie ragioni, definita da taluno, in maniera provocatoria, come una «disposizione tra le più fasciste del codice penale»¹⁹. Un giudizio, questo, troppo *tranchant*: come vedremo, la norma non è sprovvista di un *rationale* politico-criminale, anche se è intrisa di una cultura, per così dire, ‘*machista*’, molto cara al regime fascista.

Pare, allora, necessario soffermarsi sulle ragioni del disagio palesato dalla giurisprudenza.

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, già presente nel codice Zanardelli e replicato, seppur con talune modifiche, nel Codice Rocco²⁰, incrimina, come noto, colui che «al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose» oppure «usando violenza o minaccia alle persone». Secondo l’opinione ancora largamente prevalente, la norma avrebbe lo *scopo di impedire la violenta sostituzione dell’attività individuale all’attività degli organi giudiziari*: essa mirerebbe, dunque, a sanzionare quelle condotte di *auto-soddisfazione violenta* idonee a compromettere la pace sociale. In quest’ottica, si giustificerebbe la collocazione della fattispecie nel novero dei reati contro l’*amministrazione della giustizia*²¹, alla stregua di un *divieto di fare ricorso alla “giustizia privata”*. Quanto ai profili *strutturali*, il reato presuppone, da un lato, l’esistenza di una pretesa giuridica munita di azione, che legittimerebbe il suo titolare

¹⁹ C. SOTIS, *Estesa al sequestro di persona a scopo di estorsione una diminuzione di pena per fatti di lieve entità. Il diritto vivente «preso – troppo? – sul serio»*, in *Giur. cost.*, 2/2012, p. 913, il quale, per definire così il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, parafrasa la nota espressione con cui Paolo Grossi aveva descritto l’art. 12 delle Preleggi come «la reliquia più fascista tra le pieghe del nostro eccellente Codice Civile». V., in proposito, P. GROSSI, *Ancora sull’assolutismo giuridico (ossia della ricchezza e della libertà dello storico del diritto)*, in ID., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, 1998, p. 9.

²⁰ Il Codice Rocco, infatti, spezza l’unitarietà della fattispecie, distinguendo l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, disciplinato dall’art. 392 c.p., da quello con violenza alla persona, rubricato all’art. 393 c.p.

²¹ Secondo altri, invece, si tratterebbe di reati *plurioffensivi*, in cui all’interesse pubblico all’esercizio esclusivo dell’autorità giurisdizionale si affiancherebbe anche l’interesse del privato a che l’attività di soddisfazione di pretese venga realizzato attraverso gli organi giudiziari. Cfr., sul punto, P. MARSICH, *L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, Padova, 1926, p. 116; S. KOSTORIS, *L’esercizio arbitrario*, cit., p. 49; L. DURIGATO, *Rilievi sul reato plurioffensivo*, Padova, 1972, p. 78. Parte della dottrina, invece, contesta in radice l’inclusione della norma tra i reati contro l’amministrazione della giustizia. La scelta operata dal legislatore non sarebbe, infatti, sufficiente a legittimare questa qualificazione, essendo, invece, necessario porre in rapporto la fattispecie con tutti gli altri significati giuridici dell’ordinamento. In particolare, il regime di procedibilità a querela osterebbe all’inclusione nel novero dei reati contro l’amministrazione della giustizia: così, S. ARDIZZONE, *L’esercizio arbitrario*, cit., p. 241.

ad adire l'autorità giudiziaria e, dall'altro lato, che il soggetto agente, animato dal dolo specifico di far valere il preteso diritto, utilizzando violenza alle cose o alle persone, agisca per conseguire la propria pretesa, *bypassando*, così, l'Autorità giudiziaria, privandola dell'esercizio esclusivo dei suoi poteri.

Ponendo l'attenzione sulla *condotta tipica*, emerge, con chiarezza, come essa integri gli estremi del delitto di *violenza privata*. Tra le due fattispecie sussiste, infatti, un *rapporto di specie a genere*: l'elemento *specializzante* va individuato nello *scopo* di esercitare un preteso diritto²². Ne deriva, pertanto, che la norma tutela pure *ulteriori e diversi beni giuridici*: quelli della *libertà morale* e dell'*integrità fisica e psichica*. Si è, pertanto, in presenza di un *reato plurioffensivo*.

È proprio alla luce di queste considerazioni che balza all'occhio il primo elemento di *ambiguità* della fattispecie delittuosa in questione. Atteggiandosi come un reato plurioffensivo²³, sarebbe stato da attendersi un trattamento sanzionatorio più elevato rispetto alla fattispecie generale dell'art. 610 c.p. È accaduto, invece, il contrario: nonostante esso, come evidenziato, costituisca sempre un fatto di violenza privata, confrontando le cornici edittali, risalta il trattamento di favore accordato al primo. A ciò si aggiunga che, a differenza di quanto previsto rispetto all'art. 610 c.p., il legislatore rende punibile la fattispecie di cui all'art. 393 c.p. a querela di parte. La *dissimetria sanzionatoria* emerge, allora, con prepotenza. Appare, in definitiva, *discutibile* che l'offesa di un interesse dell'amministrazione della giustizia, alla quale viene ad aggiungersi la lesione della libertà individuale, determini, anziché un aumento, una *riduzione* del trattamento sanzionatorio, per di più privilegiando la procedibilità a querela.

Occorre, quindi, soffermarsi sulle ragioni di una simile, vistosa distonia.

È da ritenere che il trattamento di favore metta capo a ragioni politico-criminali legate al *minore bisogno di tutela* in capo alla *vittima* del reato. Il fatto di agire col convincimento di esercitare un preteso diritto è sentito dalla coscienza sociale come un motivo di attenuazione della tutela da apprestare al soggetto passivo, che, come

²² Si esprimono, in tal senso, F. MANTOVANI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 67 e F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 284, il quale afferma: «non vi è un caso di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone al quale, in difetto dell'art. 393 c.p., non sarebbe applicabile la disposizione che prevede il delitto di violenza privata».

²³ S. KOSTORIS, *L'esercizio arbitrario*, cit., pp. 42-43, che parla di una "oggettività giuridica complessa". Peraltro, tende a prevalere la tesi del reato "mono-offensivo", in cui il bene giuridico protetto sarebbe solo quello del corretto ed imparziale esercizio della giurisdizione: Per una panoramica delle diverse posizioni, v. G. CIRILLO, *I delitti di esercizio arbitrario*, cit., p. 645 ss.

tale, è trattato dal legislatore²⁴. In quest'ottica, si esprimono del resto anche le Sezioni Unite, sottolineando come, per un verso, l'art. 393 c.p. possa considerarsi come una forma attenuata di violenza privata e, per altro verso, come la particolare *ratio* posta alla base della disciplina sarebbe suscettibile di «affievolire l'interesse statale all'esercizio della pretesa punitiva, destinato ad insorgere soltanto a seguito della tempestiva iniziativa del presunto debitore/querelante».

Volendo ricercare una più adeguata collocazione sistematica, si potrebbero richiamare, sulla scorta dell'insegnamento di una dottrina d'oltralpe, le cc.dd. *cause di attenuazione dell'illiceità del fatto*, deputate a valorizzare la *minore gravità* della lesione al bene giuridico²⁵. Lo stesso fenomeno è pure rintracciabile rispetto alla *realizzazione parziale di una causa di giustificazione* (le cc.dd. situazioni *quasi-scriminanti* o *scriminanti incomplete*²⁶), in cui si prefigurano *diminuzioni di pena*. Detto in altri termini, si potrebbe sostenere che, nell'art. 393 c.p., il legislatore concepisce come meno grave il pregiudizio arrecato alla vittima, quando esso è recato allo scopo di ristabilire una *situazione conforme al diritto*. La graduazione verso il basso della forbice edittale individua, come criterio di legittimazione, quello fondato sul *rapporto autore/vittima*, in cui il *telos*, perseguito dal primo, 'giustificherebbe', in un'ottica gradualistica, la minore tutela riconosciuta alla seconda.

Solo che, come si è visto, questo regime di particolare favore fomenta il (malcelato) 'fastidio' della Suprema Corte nei confronti della fattispecie, che si traduce nel perseguimento di due obiettivi: il primo è quello di espungere dal perimetro applicativo della norma *condotte di violenza o minaccia particolarmente gravi*, il cui disvalore non potrebbe mai essere assorbito dal mite trattamento previsto dalla fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; il secondo consiste nel salvaguardare, attraverso la suddetta delimitazione, la compatibilità con il dettato costituzionale, in modo da evitare che il regime di favore venga esteso oltre i limiti di

²⁴ Sul punto, peraltro, appare opportuno evidenziare che vi è chi ritiene, infatti, che il fine di esercitare un preteso diritto non costituisca affatto un elemento condizionante un'attenuazione della responsabilità, quanto piuttosto un elemento criminogeno: così, S. ARDIZZONE, *L'esercizio arbitrario*, cit., p. 249, secondo il quale ad esprimere un giudizio di riprovazione sociale non molto intenso sarebbe tutta la fattispecie e non soltanto il particolare fine di esercitare un preteso diritto.

²⁵ Cfr. L. ZIMMERL, *Strafrechtliche Arbeitsmethode* de lege ferenda, Berlin-Leipzig, 1931, p. 130 ss. Nella nostra letteratura, per una analisi dei profili relativi alla 'graduabilità' dell'antigiuridicità penale, v. C.E. PALIERO, *Minima non curat praetor. Iperetrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova, 1985, p. 701 ss.

²⁶ In proposito, v. F. SCHIAFFO, *Le situazioni <<quasi scriminanti>> nella sistematica teleologica del reato*, Napoli, 1998.

ragionevolezza che lo giustificano²⁷.

Questi obiettivi, condivisibili dal punto di vista politico-criminale, vengono, però, ottenuti al prezzo di rilevanti *torsioni* del 'tipo', additando, come 'sostituto', il delitto di estorsione, tramite la scorretta attribuzione al disvalore di condotta del ruolo di elemento sintomatico del dolo di estorsione.

In realtà, il disagio manifestato dalla Corte potrebbe trovare una risposta più corretta, sul piano sistematico, se, come si è appena proposto, il fondamento dell'attenuazione della illiceità viene radicato nella peculiare relazione che intercorre tra l'autore e la vittima, che impone la necessità di ricercare un *bilanciamento*: la ridotta tutela apprestata alla vittima non può, infatti, reputarsi sprovvista di limiti. Anche alla luce del rilievo che i beni della libertà morale e dell'integrità fisica assumono nel quadro dei valori costituzionali, non può sfuggire che l'entità dell'aggressione verso detti beni non può ritenersi asettica. L'affievolita tutela della vittima richiede che i '*disvalori di condotta*', che riguardano l'autore, non eccedano il requisito della '*proporzione*'. Un requisito, questo, di natura *implicita*, destinato ad essere oltrepassato in presenza di condotte di auto-justizia poste in essere con modalità particolarmente gravi: si pensi a chi opera con metodo mafioso, oppure a chi infligge lesioni gravi avvalendosi di strumenti altamente offensivi o, addirittura, sequestrando la vittima. In queste evenienze, l'esistenza del disvalore di intenzione (il fine di farsi giustizia) non può, da solo, legittimare il trattamento di favore. Verrebbe, per questa via, posta nel nulla la *ratio* del regime di favore, che postula, come si è detto, l'esistenza di una proporzione tra il 'mezzo' (il disvalore di condotta) e il 'fine' (di auto-justizia). Se questo legame si recide, per l'eccessività del primo, si *riespanderà la norma generale della violenza privata*, essendo diventate recessive le ragioni che militano a favore della minore protezione della vittima, indotte dall'attenuazione del grado di illiceità del fatto²⁸. Proprio qui si misura il *distacco* dalla posizione della

²⁷ Il principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 Cost., nella sua dimensione sostanziale, tollera l'introduzione di regimi di favore, nei limiti, però, della ragionevolezza. Vale a dire, dunque, che è ben possibile che situazioni diverse vengano regolamentate in maniera diversa e più favorevole, ma solo nei limiti in cui questo trattamento differenziato sia ragionevole. Il legislatore, infatti, è libero di scegliere le finalità da sviluppare con le sue disposizioni, ma una volta scelto il principio deve svilupparlo con coerenza, senza escludere dalla fattispecie situazioni in essa ragionevolmente sussumibili e senza includervi situazioni ragionevolmente distinguibili. Così, R. BIN - G. PITRUZZELLA, *Diritto Costituzionale*, Torino, 2018, p. 522.

²⁸ Nel senso della ricorrenza del delitto di violenza privata, pur senza configurare il reato dell'art. 393 c.p. alla stregua di una causa di attenuazione dell'illiceità del fatto, v. Cass., 15 novembre 1984, CED 166726, cit.; Cass., 17 novembre 1999, CED 214974, cit.; Cass., 19 maggio 2010, CED 247900, cit.

Cassazione. Questa, a fronte di disvalori di condotta marcatamente aggressivi verso la vittima, li adopera, come si è visto, per qualificarli come sintomaticamente espressivi del dolo di estorsione. Occorre ribadire con forza che il reato di estorsione richiede il conseguimento di un profitto ingiusto, che, per contro, non è rintracciabile in alcun modo nella condotta di chi agisce per finalità di auto-giustizia. La diversità dei disvalori di intenzione non consente alcuna equiparazione. Pertanto, se si prova a costruire la fattispecie dell'art. 393 c.p. come una *speciale causa di attenuazione dell'illiceità del delitto di violenza privata*, delimitata, dall'interno, da un *consustanziale rapporto di proporzione tra il disvalore di condotta e quello di intenzione*, la frattura di tale nesso non potrà che spalancare le porte, non già all'estorsione, bensì alla norma 'generale' della *violenza privata*²⁹. In tale ambito, il dolo specifico, che contraddistingue il reato di ragion fattasi, 'degraderà' a 'movente', atteso che, ai fini della consumazione del delitto di violenza privata, è sufficiente che il disvalore di intenzione 'copra' le condotte violente appena indicate (risolvendosi, così, nel dolo generico).

4. L'esecuzione plurisoggettiva

Delicati interrogativi sorgono anche rispetto all'*esecuzione plurisoggettiva* della fattispecie di cui all'art. 393 c.p., che integra una non trascurabile asperità sul versante dogmatico³⁰.

²⁹ A questo esito sono pervenute alcune decisioni della Cassazione (Cass., 15 novembre 1984, CED 166726; Cass., 17 novembre 1999, CED 214974; Cass. 19 maggio 2010, CED 247900), pur senza inquadrare dogmaticamente la fattispecie alla stregua di una causa di attenuazione dell'illiceità del fatto (come proposto nel testo). Quanto alla frattura del requisito implicito della "proporzione", è da avvertire che, per espressa volontà del legislatore, non può essere intravisto nella *minaccia recata con armi*: in tal caso, l'art. 393, comma 3, c.p. contempla una circostanza aggravante. Ne deriva che il reato di violenza privata potrà ricorrere solo quando il disvalore di condotta si materializza in comportamenti che eccedono *macroscopicamente* i limiti insiti nel fine di esercitare il preteso diritto: per una casistica giurisprudenziale, v. I. MANNUCCI, sub *art. 393*, in *Codice penale commentato*, a cura di E. Dolcini e G. Marinucci, Milano, III ed., 2011, p. 1442 ss. Resta fermo che potranno concorrere con il delitto di violenza privata i reati eccedenti i limiti delle percosse e delle lesioni nonché il reato di sequestro di persona.

³⁰ La questione nel suo complesso sconta, a ben guardare, da un lato, la ben nota ambiguità della categoria del *reato proprio*, definito, non a caso, come uno dei più sfuggenti istituti della dogmatica penalistica e, dall'altro lato, la tendenza a limitare lo studio del reato proprio nell'ambito della tematica relativa all'individuazione del soggetto attivo del reato, senza addentrarsi in un'analisi più approfondita della struttura e dell'essenza dello stesso. Sul punto, si vedano, G. BETTIOL, *Sul reato proprio*, Milano,

Ritenendo che la fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni vada inclusa nel novero dei *reati propri semiesclusivi*, le Sezioni Unite ammettono che la condotta tipica possa essere tenuta dall'*extraneus*, individuando, nuovamente, il criterio distintivo tra le due fattispecie nella finalità perseguita. Breve. Qualora l'*extraneus* abbia agito per finalità esattamente corrispondenti a quelle dell'*intraneus*, entrambi risponderanno *ex artt.* 110 e 393 c.p.; mentre, laddove l'*extraneus* sia stato animato da una finalità propria, diversa e ulteriore (si pensi, ad esempio, a colui che viene 'retribuito' per commettere il reato), entrambi i compartecipi saranno chiamati a rispondere di concorso nel delitto di estorsione.

La soluzione non convince appieno.

Nell'illustrare le ragioni che la inducono a qualificare la fattispecie in termini di reato proprio, si evidenzia, da un lato, come la disciplina dettata dall'art. 393 c.p. trovi l'unica plausibile giustificazione nella considerazione che «il fatto di agire col convincimento di esercitare un diritto è sentito dalla coscienza sociale come un motivo di attenuazione della pena» e, dall'altro lato, che detti reati si caratterizzano «per il fatto che il soggetto che vanta la titolarità di un preteso diritto, e per tale ragione potrebbe ricorrere al giudice, acquisisce la cd. legittimazione al reato in quanto la sua qualifica limita la meritevolezza di un trattamento processuale e sanzionatorio indiscutibilmente di favore; detto trattamento di favore non si pone in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.), trovando ragionevole giustificazione nella tutela di un interesse che lo legittima». La Corte, poi, disattende l'orientamento che propugna la natura di reato proprio esclusivo, sulla base del mero rilievo che all'espressione "da sé medesimo" debba attribuirsi un mero valore pleonastico.

La riconduzione della fattispecie nel novero dei reati propri non esclusivi, piuttosto che in quella dei reati di mano propria, determina apprezzabili ripercussioni da un punto di vista dogmatico e politico-criminale.

Esaminiamole da vicino.

Qualora fosse stata ricondotta la fattispecie nel novero dei *reati di mano propria*, la condotta tipica avrebbe dovuto sempre e necessariamente essere realizzata dall'*intraneus*, ossia dal titolare del preteso diritto. Sul versante plurisoggettivo, questo farebbe sì che l'affidamento ad un terzo, per la commissione del reato, determinerebbe la 'sepoltura' dell'art. 393 c.p. Di conseguenza, nel caso in cui il terzo agisca per uno

1939, p. 400; M. PELISSERO, *Il concorso nel reato proprio*, Milano, 2004, p. 133 ss.; A. GULLO, *Il reato proprio*, Milano, 2005, p. 2.

scopo che collima interamente con quello del titolare della pretesa giuridica, entrambi risponderebbero del reato di *concorso in violenza privata*. Per contro, se il terzo, cui ci si affida, consegue, in tutto o in parte, un ingiusto profitto (perché, ad esempio, ‘retribuito’), troverà applicazione il più grave regime previsto per il *concorso in estorsione*.

La Corte di Cassazione, come si è visto, qualificando il delitto di cui all’art. 393 c.p. come un reato proprio non esclusivo, ammette che la condotta tipica possa essere tenuta anche dall’*extraneus*, ossia da un soggetto che non è titolare di alcun preteso diritto che lo legittimerebbe a ricorrere al giudice. Dunque, entrambi, tanto l’*intraneus* quanto l’*extraneus*, dovrebbero rispondere di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona. I giudici di legittimità, però, chiariscono che, anche nel caso di esecuzione plurisoggettiva, il vero tratto distintivo sarebbe rappresentato dall’elemento soggettivo, che ricorre, questa volta, in capo all’*extraneus*. Laddove, infatti, egli abbia agito (evenienza assai rara nella prassi) al solo fine di realizzare l’interesse del titolare del preteso diritto (per ragioni di solidarietà, di amicizia, ecc.), da cui era stato incaricato³¹, entrambi risponderebbero di concorso nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona; mentre, nel caso in cui l’*extraneus* sia stato animato dalla volontà di realizzare, in via concorrente od esclusiva, un interesse proprio, allora entrambi sarebbero chiamati a rispondere di concorso in estorsione. In questo modo, la Corte condiziona l’incriminazione al fine perseguito dall’*extraneus*, determinando una trasformazione del titolo di reato anche per l’*intraneus*, il quale è animato dal solo ed unico scopo di esercitare il proprio diritto³². Una simile impostazione determina, però, una *corposa lievitazione* della comminatoria edittale, segnando il passaggio dalla pena della reclusione fino ad un anno, prevista per la fattispecie di cui all’art. 393 c.p., a quella dettata dall’estorsione, che fissa la medesima pena tra un minimo di cinque ed un massimo di dieci anni.

Ora, se si pongono a confronto le due diverse opzioni interpretative, non sfuggirà

³¹ Sul punto, la precisazione è d’obbligo. La Corte, infatti, ritiene che la fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona possa essere integrata solo quando vi sia comunque un coinvolgimento, diretto o indiretto, dell’*intraneus*. Nell’ipotesi della *negotiorum gestio*, questo necessario coinvolgimento non sarebbe, invece, riscontrabile, atteso che il terzo si attiva spontaneamente, a fronte dell’inerzia del titolare della pretesa e senza alcun previo incarico da parte di quest’ultimo.

³² Sul punto, v. S. BERNARDI, *Le Sezioni Unite*, cit., la quale sottolinea come, peraltro, l’*intraneus*, in talune ipotesi, potrebbe anche rivendicare di non essere a conoscenza della finalità perseguita dal terzo, aprendo così il campo all’applicazione dell’art. 116 c.p.

che quella privilegiata dalla Corte, pur negando al delitto di cui all'art. 393 c.p. natura di reato di mano propria, finisce, tuttavia, a ben vedere, per renderlo fattualmente tale, per effetto della *sopravalutazione dell'elemento soggettivo*. Le ipotesi in cui, infatti, l'*extraneus* si determina all'azione al solo ed esclusivo scopo di perseguire l'interesse dell'*intraneus* sono prasseologicamente così circoscritte, che un'incriminazione a titolo di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni sarebbe destinata ad applicazioni del tutto marginali.

4.1 - *Le alternative ermeneutiche*

Pare, dunque, opportuno interrogarsi sulla possibilità di setacciare soluzioni diverse, dogmaticamente più coerenti.

Volendo proseguire sul sentiero metodologico tracciato dalla Corte, si potrebbe, in primo luogo, provare a recuperare la qualificazione giuridica del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona come reato di cd. *mano propria*. Si tratta di una figura in cui si richiede la *partecipazione personalissima* del soggetto, del suo corpo o della sua persona³³: «ess[o] esig[e] dunque una partecipazione diretta dell'autore, poiché solo in questo modo si realizza lo speciale disvalore della condotta»³⁴.

Tuttavia, per poter giungere ad una simile conclusione, appare necessario abbracciare una nozione *più ampia* di reato proprio esclusivo, che tenga conto non solo della realtà naturalistica, ma anche di quella *normativa*. A rigore, infatti, la fattispecie di cui all'art. 393 c.p., a differenza di reati quali l'incesto o l'evasione, pacificamente ritenuti di mano propria, non sarebbe naturalisticamente tale, poiché la condotta può essere tenuta anche dall'*extraneus*. Occorrerebbe, dunque, mutare prospettiva, traghettando, come si è detto, la categoria del reato di mano propria da una dimensione puramente naturalistica ad una *normativa*, che consenta di verificare, di volta in volta, senza apriorismi, «il significato che l'esecuzione della condotta da parte dell'intraneo assume rispetto al bene tutelato»³⁵. È alla singola fattispecie di parte speciale, perciò, che bisognerebbe guardare, valutando se la stessa richieda o meno un *coinvolgimento 'più diretto'* del concorrente qualificato.

³³ Cfr. M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, I, Milano, 1995, p. 325.

³⁴ Così, G.P. DE MURO, *Il bene giuridico proprio quale contenuto dei reati a soggettività ristretta*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, p. 855.

³⁵ Cfr. M. PELISSERO, *Il concorso nel reato proprio*, cit., p. 269.

Nel caso dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, come già evidenziato, dal punto di vista naturalistico non vi sarebbero ostacoli ad un'esecuzione a mezzo di un terzo, ma, esaminando più attentamente la fattispecie, ci si avvede che ad inibire una simile conclusione potrebbe essere proprio il significato che la condotta da parte dell'intraneo assume rispetto al bene tutelato. Si potrebbe sostenere che il trattamento sanzionatorio più mite, riservato alla fattispecie di cui all'art. 393 c.p., mutuerebbe la sua *ratio* dalla circostanza che il fatto di agire col convincimento di esercitare un preteso diritto è sentito dalla coscienza sociale come un motivo di attenuazione della pena, come tale apprezzato dal legislatore. La ragionevolezza di un simile trattamento e la sua conformità rispetto al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. riposerebbero, così, proprio sul possesso della qualifica di "*esercitante di un preteso diritto*" da parte dell'*intraneus*", che valorizzerebbe, pertanto, sul piano normativo, in maniera inequivocabile, il significato che l'esecuzione della condotta da parte del concorrente qualificato assume rispetto al bene tutelato. A ciò si aggiunga che, ad avviso delle stesse Sezioni Unite, perché possa ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 393 c.p., occorre anche che il soggetto passivo coincida esattamente con l'*"antagonista giuridico"* dell'intraneo³⁶, escludendo, invece, dall'orbita applicativa della fattispecie tutte quelle ipotesi in cui la violenza venga esercitata nei confronti di un soggetto diverso. Ciò potrebbe implicare, dunque, la necessità di una perfetta *corrispondenza biunivoca*: perché la fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona possa ritenersi integrata, occorrerebbe che la vicenda *veda necessariamente coinvolti gli stessi soggetti titolari del rapporto giuridico controverso*, che costituisce il *presupposto del reato*. Se, infatti, il trattamento sanzionatorio di favore, previsto per la fattispecie di cui all'art. 393 c.p., si giustifica anche in ragione del possesso della qualifica, legittimarne l'esecuzione a mezzo di terzi potrebbe spezzare questo legame, entrando in tensione con l'art. 3 Cost., nella misura in cui sarebbe applicabile all'*extraneus* un trattamento di favore, che rinviene, invece, la sua ragionevolezza solo nel possesso della qualifica. È, dunque, in questa prospettiva che anche l'espressione "*da sé medesimo*", relegata a mero pleonasma, potrebbe vantare, per contro, una significativa efficacia tipicizzante: sarebbe, cioè, espressiva della necessità che sia il titolare del preteso diritto ad agire personalmente per farlo

³⁶ Così, S. ARDIZZONE, *I delitti di esercizio arbitrario*, cit., p. 82. Altra parte della dottrina propende, invece, per una soluzione meno rigorosa, affermando la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 393 c.p. anche quando la condotta sia diretta nei confronti di soggetto diverso dal 'debitore', purché, però, sussista un nesso finalistico rispetto all'esercizio del preteso diritto: così, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 607; G. ROCCHI, *L'esercizio arbitrario*, cit., p. 827.

valere.

Così inquadrata dogmaticamente la fattispecie, se ne devono esaminare gli esiti applicativi e porli a confronto con la soluzione prospettata dalla Suprema Corte.

Qualificando il delitto di cui all'art. 393 c.p. come reato di mano propria, l'esecuzione della condotta a mezzo dell'*extraneus* non integrerebbe il tipo, sì che non sarebbe mai configurabile un concorso ex artt. 110 e 393 c.p. Nell'ipotesi di esecuzione plurisoggettiva, i compartecipi sarebbero chiamati a rispondere di *concorso nella fattispecie (generale) di violenza privata*, quando l'*extraneus* non persegue finalità egoistiche, e, invece, di *concorso in estorsione*, quando quest'ultimo agisce per conseguire un ingiusto profitto.

Tali esiti, a ben vedere, non paiono, però, troppo distanti da quelli prospettati dalla Suprema Corte, che, come si ricorderà, qualifica il reato come 'semiesclusivo'. Proviamo a raffigurarli.

(a) Soluzione prospettata dalle Sezioni Unite:

- 1) *110-393 c.p., quando il terzo non persegue finalità egoistiche → pena della reclusione fino ad un anno;*
- 2) *110-629 c.p., quando il terzo persegue finalità proprie → pena della reclusione da 5 a 10 anni e multa da euro 1000 a 4000.*

(b) Qualificazione della fattispecie di esercizio arbitrario in termini di reato di mano propria:

- 1) *110-610 c.p., quando il terzo non persegue finalità egoistiche → pena della reclusione fino a 4 anni;*
- 2) *110-629 c.p., quando il terzo persegue finalità proprie → pena della reclusione da 5 a 10 anni e multa da euro 1000 a 4000.*

La *differenza*, sotto il profilo *sanzionatorio*, seppure *vistosa*, è, però, solo *apparentemente tale*. Infatti, il delitto di violenza privata, sebbene preveda la pena della reclusione in misura significativamente maggiore nel massimo (quattro anni), è, però, privo del minimo edittale (che, pertanto, è pari a quindici giorni di reclusione). Ciò consente al giudice, in sede di commisurazione della pena, di calibrare la risposta sanzionatoria adeguandola al disvalore del fatto e, dunque, alla circostanza che la condotta sia stata tenuta allo scopo di esercitare un preteso diritto.

La ricostruzione fondata sulla qualificazione della fattispecie in termini di reato di mano propria enfatizza, pertanto, un particolare profilo del *disvalore di condotta*,

da intravedere nell'*assunzione personale del rischio penale*, che *solo* legittimerebbe l'applicazione del trattamento di favore previsto dalla norma. Al contrario, l'*“affidamento ad un terzo”* farebbe venir meno *tout court* la *ratio* del trattamento di favore. In quest'ottica, quindi, il *disvalore di intenzione assumerebbe una portata recessiva*: sarebbe sufficiente affidarsi ad un terzo perché il *favor* si dissolva. La scelta, sotto il profilo politico-criminale, è però affetta da un'*eccessiva rigidità*. Infatti, se può convenirsi con la *maggiore, risaputa pericolosità* da riconoscere alla condotta di chi, per soddisfare il proprio diritto, decida di 'remunerare' altri per commettere il reato o di sfruttare, ad esempio, l'altrui risaputa forza derivante dall'appartenenza a sodalizi criminali, altrettanta pericolosità non è rintracciabile in colui che si avvale dell'opera di un terzo che la presta per esclusive ragioni di amicizia o di solidarietà (senza cioè assumere l'incarico per conseguire un ingiusto profitto). Una *rigidità* che, nel momento in cui si stabilisce che il più grave disvalore di intenzione dell'*extraneus* (ossia la finalità di conseguire un profitto ingiusto) '*fagocita*' interamente il diverso disvalore di intenzione dell'*inraneus*, determina l'applicazione della più grave fattispecie di estorsione. Nel caso in cui, infatti, l'*extraneus* persegua finalità egoistiche, il suo dolo "divora" quello dell'*inraneus*, provocando, così, una *ragguardevole dissimmetria* sotto il profilo sanzionatorio. Vi è quanto basta, perciò, per ritenere *non condivisibile* la ricostruzione in termini di reato di mano propria. Non resta, quindi, che vagliare altri "percorsi ermeneutici".

Una *diversa soluzione* potrebbe consistere nel ricondurre la fattispecie di cui all'art. 393 c.p. nel novero dei cd. *reati a soggettività ristretta o differenziata*. Si tratta di ipotesi in cui «la qualifica soggettiva è espressione della colpevolezza dell'autore, in quanto il legislatore ha inteso condensare all'interno di un elemento oggettivo di natura personale un particolare giudizio di rimprovero per il fatto»³⁷. Valorizzando il profilo della *colpevolezza per il fatto*, si arriverebbe a profilare un *concorso per titoli differenziati*: l'*inraneus* risponderebbe *sempre ex art. 393 c.p.*, mentre l'*extraneus* risponderebbe: del *delitto di estorsione*, nell'ipotesi in cui persegua un interesse egoistico; del delitto di *violenza privata*, nei casi in cui, invece, sia animato da finalità coincidenti con quelle dell'*inraneus*³⁸. Un'ipotesi, questa, che, sul piano squisitamente

³⁷ Così, M. PELISSERO, *Il concorso nel reato proprio*, cit., p. 269.

³⁸ Nell'ottica della diversificazione dei titoli di reato, si segnala una recente pronuncia del Tribunale di Pisa del 22 aprile 2021, in cui si sostiene che, nel caso in cui il creditore si avvalga, per la riscossione della sua pretesa, dell'opera retribuita di terzi, risponderebbe comunque del reato di cui all'art. 393 c.p., in ragione dell'elemento psicologico che lo contraddistingue, mentre, nei confronti degli 'estranei' (retribuiti), ricorrerebbe il reato di *violenza privata* e non già di estorsione. Proprio con riguardo a tale

dogmatico, costituirebbe la traduzione dell'orientamento che ricostruisce il concorso di persone non già alla stregua di una 'nuova' fattispecie plurisoggettiva eventuale³⁹, quanto, invece, come una *pluralità di fattispecie plurisoggettive differenziate*, per quanti sono i soggetti concorrenti⁴⁰. Dinanzi al medesimo nucleo di accadimento materiale, le fattispecie si distinguerebbero in ragione dell'atteggiamento psichico che le sorregge. Dunque, il concorso di persone darebbe luogo ad una *pluralità di reati*, tanti quante sono le condotte concorsuali. Per questa via, si andrebbe, quindi, ben oltre le stesse ipotesi in cui si ritiene riferibile il medesimo fatto oggettivo di reato a *titoli soggettivi diversi*, come nei casi di concorso colposo nel delitto doloso o di concorso doloso nel delitto colposo⁴¹. Una simile ricostruzione, per vero, è già stata prasseologicamente sperimentata dalla Suprema Corte rispetto alla delicata ipotesi del *concorso nel reato di autoriciclaggio* e dei rapporti con la più grave fattispecie di

ultimo profilo, si sostiene che non sussisterebbero gli estremi del delitto di estorsione perché: 1) la 'retribuzione' corrisposta integrerebbe il "prezzo" del reato e non il profitto, non essendovi alcuna diminuzione del patrimonio della vittima, visto che il pagamento viene effettuato dal creditore; 2) difetterebbe, rispetto alla fattispecie estorsiva, pure il requisito del danno, posto che l'eventuale esposizione del debitore alla pretesa creditoria non risulterebbe in alcun modo connessa, sul piano civilistico, con l'utilità conseguita dagli 'estranei'. Si tratta di una impostazione innovativa, che, specie sul terreno del ricorso alla categoria del "prezzo" del reato, non trova esplicito riscontro in precedenti arresti. Si è, però, dell'avviso che non appare corretto isolare il "prezzo" del reato dallo sviluppo del fatto commesso. Nel caso dell'estorsione, la remunerazione, anticipata o successiva, della condotta criminosa rivolta a realizzare, con violenza o minaccia, la pretesa creditoria altrui, integra proprio l'estremo del profitto ingiusto, perseguendo l' 'estraneo' un proprio ed autonomo interesse illecito. Così, ancora di recente, la Cassazione, seguendo l'impostazione delle Sezioni Unite, ha ribadito che il terzo risponde di estorsione quando è spinto da una finalità di profitto proprio, ravvisabile, ad esempio, nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale (così, da ultimo, Cass., sez. II, 1° giugno 2021, cit.). Quanto all'asserita carenza, rispetto al reato di estorsione, dell'estremo del "danno", è da ricordare che la vittima, a causa delle 'pressioni' ricevute, corrisponde a una pretesa creditoria avanzata da soggetti non legittimati.

³⁹ Sulla teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale, v. R. DELL'ANDRO, *La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale*, Milano, 1957.

⁴⁰ Si tratta dell'impostazione patrocinata da A. PAGLIARO, *Diversi titoli di responsabilità per uno stesso fatto concorsuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, p. 3 ss. Nel caso di specie, il ricorso a questa impostazione trarrebbe origine dall'impossibilità di evocare la teoria dell'"accessorietà", che, come è noto, postula l'unicità del reato consumato dall'autore, sul quale calibrare le condotte di partecipazione. Su tale impostazione, cfr.: C. PEDRAZZI, *Il concorso di persone nel reato*, Palermo, 1952; A.R. LATAGLIATA, *I principi del concorso di persone nel reato*, Napoli, 1964; G. BETTIOL, *Diritto penale*, Padova, X ed., 1978, p. 577 ss.

⁴¹ Sul tema della diversità di imputazioni soggettive tra i concorrenti, v. M. PELISSERO, *Concorso di persone nel reato*, in C.F. GROSSO-M. PELISSERO-D. PETRINI-P. PISA, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Milano, 2013, 542 ss.

*riciclaggio*⁴². I giudici di legittimità, chiamati a dipanare l'intricata questione, hanno ritenuto che «il soggetto il quale, non avendo concorso nel delitto presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di auto riciclaggio, o comunque contribuisca alla realizzazione da parte dell'*intraeus* delle condotte tipizzate dall'art. 648-*ter*.1 c.p., continua a rispondere del reato di riciclaggio ex art. 648-*bis* c.p. e non di concorso nel (meno grave) delitto di auto riciclaggio ex art. 648-*ter*.1 c.p.»⁴³. Ad avviso della Corte, una simile soluzione si imporrebbe sulla scorta della qualificazione del delitto di autoriciclaggio in termini di *reato a soggettività ristretta*, alla luce del ruolo rivestito dalle qualifiche di tipizzazione della colpevolezza, che autorizzano la diversificazione dei titoli di reato⁴⁴. A supporto della propria conclusione, i giudici di legittimità sottolineano come una simile impostazione sia, per vero, già contemplata dal legislatore. Si pensi al reato di *infanticidio*, di cui all'art. 578 c.p., in cui espressamente si prevede che, anche nelle ipotesi di esecuzione a mezzo di terzi, la madre risponda del delitto di infanticidio, mentre all'*extraneus* sia in ogni caso applicato il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 575 c.p., salva la previsione della circostanza attenuante dell'aver agito al solo scopo di favorire la madre⁴⁵.

Ad un esito analogo si potrebbe, allora, pervenire anche rispetto al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La qualifica di titolare del preteso diritto sarebbe, infatti, espressiva del particolare giudizio di minore colpevolezza per il fatto dell'autore, tale da legittimare un'*imputazione per titoli differenziati*. Proviamo a saggiare gli esiti di una simile impostazione, raffrontandoli, ancora una volta, con quelli patrocinati dalla Suprema Corte.

(a) Soluzione prospettata dalle Sezioni Unite:

1) *110-393 c.p., quando il terzo non persegue finalità egoistiche* →

⁴² Cfr. Cass., sez. II, 17 gennaio 2018, n. 17235.

⁴³ Così, Cass., sez. II, 17 gennaio 2018, n. 17235, cit.

⁴⁴ In particolare, ad avviso della Corte, un simile modello sembra attagliarsi perfettamente alla fattispecie del riciclaggio dove la diversificazione sanzionatoria (oltre che di titoli di reato) rispetto ai diversi soggetti attivi costituisce un dato esplicito e assai significativo nel senso della sua legittimazione. A ciò dovrebbe aggiungersi che la previsione di un trattamento sanzionatorio meno grave per il delitto di auto riciclaggio trova giustificazione unicamente con la considerazione del minor disvalore che anima la condotta incriminata, se posta in essere (non da un *extraneus*, bensì) dal responsabile del reato presupposto.

⁴⁵ Si pensi, ancora, alle fattispecie di evasione e procurata evasione, in cui il legislatore stabilisce, per condotte *lato sensu* concorrenti, un trattamento differenziato: l'evaso è punito ex art. 385 c.p., mentre colui che ne ha agevolato l'evasione è incriminato in ogni caso del delitto di procurata evasione, di cui all'art. 386 c.p.

pena della reclusione fino ad un anno;

2) *110-629 c.p., quando il terzo persegue finalità proprie → pena della reclusione da 5 a 10 anni e multa da euro 1000 a 4000.*

(b) Qualificazione della fattispecie di esercizio arbitrario in termini di reato a soggettività ristretta:

1) *l'intraneus risponde in ogni caso ex art. 393 c.p. → pena della reclusione fino ad 1 anno;*

2) *l'extraneus risponde:*

i. ex art. 629 c.p., quando consegue un ingiusto profitto → pena della reclusione da 5 a 10 anni e multa da euro 1000 a 4000.

ii. ex art. 610 c.p. quando persegue esclusivamente le finalità dell'intraneus → pena della reclusione fino a 4 anni.

L'esito, che si delinea, ingenera alcune riserve.

Così, già rispetto alla fattispecie di autoriciclaggio, si è obiettato che *difetterebbe un'esplicita previsione legislativa* idonea a legittimare la 'frattura' dell'unitarietà del concorso, rimarcando che «esiti interpretativi che conducano ad una differenziazione dei titoli di reato sarebbero resi possibili solo dalla specifica e puntuale scelta normativa compiuta, tradottasi in disposizioni *ad hoc*»⁴⁶. Una critica, questa, prolungabile all'esercizio arbitrario, parimenti sprovvisto di una simile speciale disciplina. Purtuttavia, è da rilevare che la frammentazione dell'unità del concorso può essere raggiunta, in talune ipotesi, anche in via *interpretativa*, valorizzando i principi codificati nella parte generale del codice penale. Si pensi, in proposito, al concorso nel delitto di corruzione. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che, nel caso in cui le parti del rapporto corruttivo abbiano una *differente rappresentazione dell'elemento della conformità o difformità dell'atto ai doveri d'ufficio*, sia possibile spezzare l'unità del concorso, prevedendo che uno dei concorrenti risponda per il delitto di corruzione propria e l'altro per quello di corruzione impropria⁴⁷. Per questa via, si assicurerebbe la necessaria corrispondenza

⁴⁶ Così, A. GULLO, *Realizzazione plurisoggettiva dell'autoriciclaggio: la Cassazione opta per la differenziazione dei titoli di reato*, in *Dir. Pen. Cont.*, 6/2018, p. 3. L'Autore, al fine di dimostrare come solo una puntuale previsione legislativa possa giustificare la differenziazione dei titoli di reato, rileva che, ad esempio, nel caso in cui un terzo istigasse il recluso ad evadere, risponderebbe di concorso in evasione in virtù del combinato disposto degli artt. 110/385 c.p. e non di procurata evasione.

⁴⁷ Sul punto, v. M. PELISSERO, *I delitti di corruzione*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da C.F. Grosso – T. Padovani – A. Pagliaro, *Parte speciale, Reati contro la pubblica amministrazione*, a cura di

tra il regime di responsabilità e l'effettivo contenuto della colpevolezza per il fatto⁴⁸. Non sfugge, però, che, in questa evenienza, è pur sempre una norma (l'art. 47, comma 2, c.p.: errore sul cd. elemento differenziale) a supportare l'esito. In definitiva, una scelta impegnativa, come quella di prefigurare una responsabilità per diversi titoli di reato, imporrebbe una precisa scelta legislativa.

Proviamo a riepilogare.

La qualificazione in termini di reato di *mano propria*, con i relativi esiti applicativi prospettati, enfatizza *il disvalore oggettivo di condotta*, sancendo la fuoriuscita dal tipo dell'art. 393 c.p. ogni qual volta si affidi ad un terzo la consumazione dell'illecito. Di conseguenza, *il regime di favore* previsto dall'art. 393 c.p., *non potrebbe mai trovare applicazione nell'ipotesi di esecuzione plurisoggettiva*. Una soluzione, questa, che, conviene ripeterlo, sconta una eccessiva rigidità, comportando la *dissolvenza del disvalore di intenzione* che assiste la fattispecie.

La soluzione che, invece, giunge, tramite la qualificazione in termini di *reato a soggettività ristretta*, a 'spezzare' l'unità del concorso, seppure *più rispettosa* del *disvalore di intenzione*, difetta, per un verso, di un appiglio normativo e, per altro verso, appare, come si vedrà, troppo '*benevola*' nei confronti dell'*intraneus*, garantendogli, in ogni caso, il regime di favore di cui all'art. 393 c.p.

In assenza di soluzioni appaganti, è da valutare, allora, se un intervento del legislatore possa offrire risposte più soddisfacenti.

5. Prospettive *de lege ferenda*

È subito da avvertire che la prospettiva di riforma potrebbe trovare una 'sponda' nella *decriminalizzazione del reato di danneggiamento non aggravato*, di cui all'art. 635, comma 1, c.p., degradato ad *illecito civile* dal d. lgs. 7/2016. Dinanzi ad un simile intervento, la fattispecie di cui all'art. 392, comma 1, c.p. non trova più alcuna ragion d'essere, ponendosi in *chiaro conflitto* con il dettato costituzionale. Infatti, *non può considerarsi ragionevole* che un soggetto, che danneggia un bene al fine di esercitare un preteso diritto, venga punito ai sensi dell'art. 392 c.p. (con la pena della multa fino

C.F. Grosso - M. Pelissero, Milano, 2016, p. 259; G. BALBI, *I delitti di corruzione. Un'indagine strutturale e sistematica*, Napoli, 2003, p. 17.

⁴⁸ Così, M. PELISSERO, *I delitti di corruzione*, cit., p. 305. Sul punto, v. anche S. SEMINARA, *I delitti di concussione, corruzione per l'esercizio della funzione e induzione indebita*, in *Speciale Corruzione*, a cura di P. Pisa, *Supplemento Dir.pen. proc.*, 2013, p. 15 ss.

a 516 euro) ed, invece, colui che ponga in essere tale condotta, senza il suddetto dolo specifico, sia chiamato a 'risponderne' solo in sede civile. La decriminalizzazione ha, quindi, sovvertito l'impianto originario del sistema, privando la fattispecie di cui all'art. 392, comma 1, c.p. di qualsiasi fondamento⁴⁹. Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose si presenta, infatti, come una ipotesi attenuata e, dunque, speciale di danneggiamento, assistita da un trattamento più mite (di favore) rispetto alla fattispecie generale. Decriminalizzata la fattispecie-base "generale", smarrisce qualsiasi legittimazione quella "speciale". A meno che non si preferisca attendere l'inevitabile provvedimento demolitorio della Corte costituzionale, il legislatore dovrebbe attivarsi per porre rimedio alla descritta, intollerabile disarmonia: l'occasione potrebbe, pertanto, essere propizia per un *complessivo ripensamento* della disciplina.

In questa ottica, adeguandosi all'assetto dei valori costituzionali, in cui risalta il primato della tutela della persona, il legislatore potrebbe pure reputare "*anticaglie*" le incriminazioni degli artt. 392 e 393 c.p., ponendo nel nulla il corrispondente trattamento di favore, tramite un'*abrogazione* secca delle norme.

Con specifico riguardo all'art. 393 c.p., questo comporterebbe la *riespansione* della fattispecie generale di violenza privata e di estorsione. Ne deriverebbe, nel caso di *esecuzione plurisoggettiva*, la configurazione del *concorso nel delitto di violenza privata*, quando i soggetti agiscono allo scopo di perseguire un profitto non ingiusto; per contro, opererebbe il reato di *concorso in estorsione*, se viene conseguito un profitto ingiusto da parte dell'*extraneus*.

Si tratta di una soluzione che non alimenta particolari perplessità nel primo caso, atteso che il reato di violenza privata, munito di un minimo edittale di quindici giorni di reclusione, consente, in sede commisurativa, di adeguare il 'peso' del fatto al minore disvalore di intenzione che lo assiste. Nel secondo caso, invece, specie con riferimento all'*intraneus*, il 'salto' verso il reato di estorsione può rivelarsi 'eccessivo', a causa degli elevati limiti edittali della fattispecie. A questo proposito, è, peraltro, da ricordare che il minimo edittale della norma è stato sottoposto a reiterati rimaneggiamenti verso l'alto⁵⁰, produttivi di un 'rigore' che mal si attaglia a 'fotografare' vicende estorsive

⁴⁹ Resta, invece, salva l'operatività del terzo comma dell'art. 392 c.p., in cui la violenza sulle cose (integrata da condotte di alterazione, modificazione, impedimento o turbamento) ha ad oggetto un *sistema informatico o telematico*: simili condotte, quando non sorrette dalla finalità di 'autogiustizia', continuano a mantenere penale rilevanza a norma dell'art. 635-*bis* c.p.

⁵⁰ Procedendo nel senso dell'abrogazione, peraltro, il legislatore, per mitigarne gli effetti, potrebbe introdurre, una circostanza attenuante, che mitighi il trattamento sanzionatorio nelle ipotesi in cui

‘minori’, tra le quali potrebbe essere ricompresa quella del concorrente mosso dall’intento di ‘recuperare’ un credito, avvalendosi della cooperazione di un soggetto, che, perché all’uopo ‘retribuito, consegue un ingiusto profitto.

Per scongiurare un simile eccesso, il legislatore potrebbe, in alternativa, privilegiare una soluzione più rispettosa del *principio di colpevolezza per il fatto, disarticolando il dogma dell’unità del concorso.*

Replicando, con gli indispensabili adattamenti, le fattezze dell’art. 578 c.p., la norma dell’art. 393 c.p., ferma la disposizione del comma 1, potrebbe essere integrata, prevedendo: da un lato, che la pena prevista per il delitto di cui al comma 1 venga *aumentata* (raddoppiata o elevata fino a tre anni di reclusione) *quando il fatto è commesso avvalendosi di una o più persone che procurano a sé o ad altri un ingiusto profitto*; dall’altro lato, che *al/ai predetto/i concorrente/i sia applicato il trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 629 c.p.*

Queste, nel dettaglio, le *ripercussioni.*

- (i) Nell’ipotesi di *concorso di persone*, in cui il *terzo non consegua un ingiusto profitto*, non vi saranno deroghe al regime ordinario: entrambi risponderanno del reato di cui agli artt. 110-393 c.p.
- (ii) Il regime di favore, stabilito per l’esecuzione monosoggettiva, si attenua quando l’*intraneus* si avvalga di terzi, che conseguono un ingiusto profitto, per commettere il reato (si pensi, ancora una volta, al terzo ‘retribuito’ per commettere il reato in luogo di chi vanta la pretesa creditoria). L’aggravamento della pena affonda le radici nella *maggior pericolosità* che, di regola, si appunta nella scelta di delegare l’attuazione della condotta vietata: un aggravamento, però, che si situa a ragguardevole distanza dalle cornici edittali del reato di estorsione, in modo tale da valorizzare la *minore colpevolezza* che assiste l’*intraneus*.

l’agente sia stato animato dallo scopo di esercitare un preteso diritto. La soluzione, che pure appare suggestiva, deve, però, essere valutata con cautela. In primo luogo, infatti, dovrebbe escludersi la possibilità di introdurre una circostanza attenuante generale, applicabile a qualsiasi tipologia delittuosa, poiché sarebbe assolutamente ardito ritenere che qualsiasi contegno possa essere valutato in maniera più mite sotto il profilo sanzionatorio solo perché posto in essere allo scopo di esercitare un preteso diritto. Il legislatore potrebbe, allora, più cautamente, intervenire solo sulle singole fattispecie ed, in particolar modo, sul delitto di violenza privata e di estorsione, prevedendo che la pena venga ridotta quando la condotta sia stata perpetrata con la finalità suddetta. In questa direzione, v. F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 610.

La natura dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni

Per contro, i concorrenti che conseguono il profitto ingiusto soggiaceranno alla pena stabilita per l'estorsione. In definitiva, per questa via, si assiste ad un *concorso di persone* in cui si risponde, *normativamente*, per *titoli di reato diversificati*.

Una soluzione, quella appena delineata, che punta ad individuare un *ragionevole punto di equilibrio* tra il *maggiore disvalore di condotta*, insito nell'affidamento a terzi mossi dal perseguimento di un ingiusto profitto, e la *minore colpevolezza per il fatto*, che pure contraddistingue la condizione dell'*intraneus*.